



07-2018 Reg. Circolari

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I - AFFARI CIVILI INTERNI



m_dg.DAG.28/02/2018.0040734.U

Al sig. Primo Presidente della Suprema Corte di cassazione

al sig. Procuratore generale della Corte di cassazione

ai sigg. Presidenti delle Corti di appello

ai sig. Procuratori generali presso le Corti di appello

e, p.c., al sig. Capo dell'Ispettorato generale
(rif. prot. IGE n. 15125.U del 15.11.2017)

e, p.c., al Gabinetto del Ministro
servizio rapporti con il C.S.M.
(rif. prot. 1/1318 (A) – prot. GAB n. 47043.U del 22.11.2017,
n. 2199.U del 18.1.2018 e n. 5171.U dell'8.2.2018)

e, p.c., all'Agazia delle entrate
Direzione centrale normativa
dc.normativa@agenziaentrate.it

Rif. prot. DAG n. 220094.E del 22.11.2017, n. 12010.E del 18.1.2018 e n. 28032.E dell'8.2.2018.

QUESTI IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA

Oggetto: quesito relativo al regime fiscale da applicare al decreto di omologazione del verbale di mediazione civile.

Sintesi del quesito

Il Gabinetto del Ministro ha proposto un quesito volto a chiarire quale sia “*il regime fiscale da applicarsi ai decreti di omologazione dei verbali di mediazione civile*”, di cui al d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, come modificato, da ultimo, dal d.l. 31 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Ricostruzione dei fatti

Il quesito in esame scaturisce da una segnalazione dell'Ispettorato generale con la quale è stato evidenziato che gli uffici giudiziari sottopongono a regimi fiscali differenti le procedure di omologa dell'accordo di mediazione. In particolare in alcuni uffici il procedimento di omologa viene assoggettato al solo versamento dell'importo forfettario di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 115

Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 06-68851 – prot.dag@giustiziactert.it

V. In Cagliari, addì **1 MAR. 2018**

Il Dirigente Amministrativo
Franca Arru

V. In Cagliari **1 MAR. 2018**
IL PROCURATORE GENERALE

Il Procuratore Generale
Sost.

del 30 maggio 2002, altri lo ritengono esente da ogni tipo di imposta o tributo, mentre altri ancora percepiscono sia il contributo unificato che l'importo forfettario per le notifiche eseguite dall'ufficio.

L'Ispettorato ha inoltre evidenziato che altrettanto variegata è la modalità operativa seguita dagli uffici in merito alla registrazione del provvedimento di omologa dell'accordo di mediazione.

Osservazioni

Come noto, il d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, così come integrato e modificato dal d.l. n. 69 del 2013, disciplina il procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

La mediazione viene definita come “l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa” (articolo 1, comma 1, lettera **a**), d.lgs n. 28 del 2010), mentre la successiva lettera **c**) definisce la “conciliazione” come “la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione”.

Dalla lettura dei successivi articoli (art. 5, commi 1 e 1-bis; art. 6, commi 1 e 2; art. 8; art. 11; art. 12, commi 1 e 2) si deduce che il procedimento di mediazione ha inizio con la presentazione della domanda a un organismo di mediazione e si conclude con la redazione di un processo verbale, nel quale il mediatore dà atto dell'esito della mediazione, che può essere negativo (verbale di mancato accordo) o positivo; in tale ultimo caso al verbale (sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore) è allegato l'accordo (sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati).

Tale ultimo accordo è titolo esecutivo per dare inizio alle procedure esecutive indicate all'articolo 12, comma 1, prima parte, del decreto legislativo citato.

In tutti gli altri casi (ove una delle parti non abbia partecipato al procedimento di mediazione con l'assistenza di un avvocato, ovvero quando l'organismo conciliativo non sia tra quelli accreditati - cfr. ordinanza tribunale di Bari del 7 settembre del 2016: all. 1), la parte che vi abbia interesse (la norma espressamente afferma “*su istanza di parte*”) chiede al Presidente del tribunale l'omologa dell'accordo allegato al verbale; il Presidente dovrà compiere un controllo sia di carattere formale (“*accertamento della regolarità formale*”) sia di tipo sostanziale (“*rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico*”). In questo caso “*il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale*”.

Allo stesso modo si deve procedere quando si tratta di controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008.

Ciò posto questa Direzione generale ritiene che, proprio in considerazione del tipo di controllo svolto dal Presidente del Tribunale, il procedimento di omologa **non** possa essere considerato come la fase finale o conclusiva del procedimento di mediazione bensì come una fase del tutto autonoma, nonché residuale, rispetto all'intera procedura di mediazione.

Come precisato dalle norme sopra riportate, infatti, il procedimento di mediazione si svolge e si esaurisce davanti agli organi di mediazione (articolo 1, comma 1, lettera **a**), del d.lgs. n. 28 del 2010) e l'accordo, sottoscritto dalle parti e dai relativi avvocati, costituisce titolo esecutivo senza che sia necessario alcun controllo da parte dell'autorità giudiziaria.

Diversamente, nel caso in cui la procedura di mediazione si sia conclusa con la sottoscrizione di un accordo privo delle formalità previste dalla legge, le parti non dispongono di un titolo esecutivo ma possono chiedere al Presidente del tribunale l'omologa dell'accordo allegato al verbale di mediazione; il capo dell'ufficio giudiziario dovrà valutare il rispetto delle formalità

prescritte dalla legge e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico; all'esito positivo di tale verifica, quindi, l'omologa conferisce al verbale il valore di titolo esecutivo per procedere all'espropriazione forzata, all'esecuzione in forma specifica e all'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Sulla base delle considerazioni che precedono deve dunque ritenersi che il procedimento di omologa dell'accordo di mediazione che si svolge dinanzi al Presidente del tribunale debba essere inquadrato tra i procedimenti di volontaria giurisdizione da assoggettare al pagamento sia del contributo unificato, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b*), del d.P.R. n. 115 del 2002, sia dell'importo forfettario previsto dall'articolo 30 del medesimo testo unico sulle spese di giustizia.

Infine – e per le medesime considerazioni – l'esenzione “*dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura*”, prevista dall'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2010 deve ritenersi circoscritta agli atti, documenti e provvedimenti relativi al “*procedimento di mediazione*” che ha inizio e si conclude dinanzi agli organismi di mediazione, così come emerge dalle norme del decreto legislativo n. 28 del 2010 già citate (art. 1, comma 1, lettera *a*); art. 6, commi 1 e 2; art. 8, commi 2 e 3); per tali ragioni l'esenzione non può estendersi al procedimento di omologa che, come detto in precedenza, si pone al di fuori della mediazione.

Per quanto concerne invece il quesito relativo alla necessità di sottoporre al pagamento dell'imposta di registro il provvedimento di omologa dell'accordo di mediazione, appare opportuno precisare, in via preliminare, che tale materia rientra nella competenza funzionale dell'Agenzia delle entrate: è tuttavia possibile svolgere alcune valutazioni di carattere generale su tale argomento.

L'articolo 17, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2010 prevede che “*Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente*”.

È ovvio che la norma, per ciò che riguarda il quesito in esame, deve essere valutata con riferimento agli obblighi di registrazione relativi al verbale di accordo omologato dal Presidente del Tribunale.

Dalla lettura dell'articolo 17, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2010 (che trova applicazione anche per le ipotesi in cui la procedura si definisca dinanzi agli organismi di mediazione) si ricava che il verbale di accordo non è soggetto ad imposta di registro solo se il valore che emerge dal verbale è inferiore ad euro 50.000; negli altri casi (valore superiore a 50.000 euro) il verbale deve essere inviato all'Agenzia delle entrate per il pagamento dell'imposta di registro sull'importo eccedente.

La norma non specifica tuttavia il tipo di tassazione applicato al verbale di accordo, e ciò in quanto la mediazione, sia essa obbligatoria o facoltativa, può avere ad oggetto negozi giuridici molto diversi tra loro (diritti reali, divisione, successione, traslazione immobiliare etc. – cfr. per la mediazione obbligatoria l'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, del d.lgs. n. 28 del 2010), con la conseguenza che l'imposta di registro sarà applicata in funzione della “*causa*” e degli effetti propri del negozio concluso, secondo quanto previsto per tali materie dalla normativa di riferimento, rappresentata dal d.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 – testo unico sull'imposta di registro (si veda in tal senso Commissione studi tributari del Consiglio nazionale del notariato, studio n. 190-2010/T, d.ssa Valeria Mastroiacovo).

Per quanto concerne poi le procedure di mediazione che abbiano ad oggetto il trasferimento di immobili ovvero il trasferimento o la costituzione di diritti reali immobiliari di godimento, si richiama la circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014 emanata dall'Agenzia delle entrate, con la quale sono stati analizzati gli effetti prodotti dall'articolo 10 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (come modificato dall'articolo 26, comma 1, del d.l. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e dall'articolo 1, comma 608, della legge 27

dicembre 2013, n. 147) sull'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. In particolare l'Agenzia chiarisce che la previsione dell'articolo 10, comma 4, del citato d.lgs. n. 23 del 2011, in forza del quale sono state soppresse tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie che riguardino gli atti assoggettati all'imposta di registro, anche se previste in leggi speciali, *“non opera in relazione ad alcune previsioni fiscali, che sono funzionali alla disciplina di particolari istituti, che hanno una applicazione ampia, la cui riferibilità ai trasferimenti immobiliari è solo eventuale e prescinde dalla loro natura onerosa o gratuita. Si pensi ad alcuni istituti, quali, la mediazione civile e commerciale, i procedimenti in materia di separazione e divorzio o la conciliazione giudiziale, che prevedono una normativa fiscale di carattere generale, che può trovare applicazione, tra l'altro, anche per i trasferimenti immobiliari, posti in essere nell'ambito degli stessi procedimenti”*.

Ciò posto deve quindi ritenersi che gli uffici giudiziari debbano trasmettere per la tassazione i provvedimenti di omologa adottati dal Presidente del Tribunale, con i relativi verbali di accordo di mediazione, il cui valore risulti superiore a euro 50.000.

Risposta ai quesiti

Orbene, riassumendo, si può rispondere ai quesiti in esame come a seguire:

QUESITO 1: regime fiscale del contributo unificato da applicarsi ai decreti di omologazione dei verbali di mediazione civile di cui al d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, come modificato, da ultimo, dal d.l. 31 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

RISPOSTA: il procedimento di omologa dell'accordo di mediazione che si svolge dinanzi al Presidente del tribunale deve essere inquadrato tra i procedimenti di volontaria giurisdizione da assoggettare al pagamento sia del contributo unificato, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b*), del d.P.R. n. 115 del 2002, sia dell'importo forfettario previsto dall'articolo 30 del medesimo testo unico sulle spese di giustizia.

QUESITO 2: imposta di registro sul provvedimento di omologa dell'accordo di mediazione.

RISPOSTA: devono essere trasmessi all'Agenzia delle entrate per la quantificazione e il pagamento dell'imposta di registro i provvedimenti di omologa adottati dal Presidente del Tribunale, con i relativi verbali di accordo di mediazione, il cui valore risulti superiore a euro 50.000.

Roma, 26 febbraio 2018

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Forziati


note

[1] Trib. Bari, ord. 7.09.2016.

SENTENZA

TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI SECONDA SEZIONE CIVILE- ESECUZIONI MOBILIARI

SCIUGLIENDO LA RISERVA DI CUI ALL'UDIENZA DEL 2/5/2016,
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

ORDINANZA

LETTO IL RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PER RILASCIO DI IMMOBILE DEPOSITATO IN DATA 4/4/2016 DA GILIBERTI SAVERIO E LA CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA;
ESAMINATA LA MEMORIA DIFENSIVA DEPOSITATA DAL CREDITORE PROCEDENTE OPPOSTO ALL'UDIENZA DEL 2/5/2016;
RILEVATO CHE IL DEBITORE ESECUTATO HA ECCEPITO, IN PRIMO LUOGO, L'INSUSSISTENZA DI IDONEO TITOLO ESECUTIVO ALLA BASE DELL'INTRAPRESA ESECUZIONE PER RILASCIO, IN RAGIONE DELL'INIDONEITÀ DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE E DELL'ALLEGATO ACCORDO SOTTOSCRITTO DAI DIFENSORI DELLE PARTI IL 5/5/2015 PRESSO L'ORGANISMO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE FORENSE ISTITUITO PRESSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI, ESSENDO LO STESSO PRIVO DELL'ATTESTAZIONE E DELLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ ALLE NORME IMPERATIVE E ALL'ORDINE PUBBLICO; IN SECONDO LUOGO, L'OMESSA TRASCRIZIONE

INTEGRALE NELL'ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IL 22/1/2016 – COME
CHiesto DALL'ART. 480, CO. II, C.P.C. – DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE IN
(<https://www.laleggepertutti.it/>)
AGGIUNTA AL RELATIVO ACCORDO DI MEDIAZIONE, NONCHÉ LA MANCATA
CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DA PARTE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO
CIRCA L'ESATTA CORRISPONDENZA TRA L'ORIGINALE DEL TITOLO ESECUTIVO E
LA RELATIVA TRASCRIZIONE NELL'INTIMAZIONE PRE-ESECUTIVA;
RITENUTO CHE L'ART. 12 D.LGS. 28/2010, COME MODIFICATO DAL D.L.
69/2913, ABBA INNOVATO LA CATEGORIA DEI TITOLI ESECUTIVI EX LEGE
ATTRAVERSO IL RICONOSCIMENTO DI DETTA QUALITÀ ALL'ACCORDO DI
CONCILIAZIONE SOTTOSCRITTO DALLE PARTI E DAGLI AVVOCATI INNANZI AD
ORGANISMI DI CONCILIAZIONE ACCREDITATI, SENZA LA NECESSITÀ DELLA
PREVIA OMOLOGAZIONE GIUDIZIALE;
RILEVATO CHE IL DATO LETTERALE DELLA CITATA DISPOSIZIONE NORMATIVA
CONFERISCE PRIMA FACIE VALENZA DI TITOLO ESECUTIVO AL MERO ACCORDO
MUNITO DELLE SUINDICATE SOTTOSCRIZIONI E CHE L'INTERVENTO DEGLI
AVVOCATI ASSOLVE, PER L'APPUNTO, DI PER SÉ AD UNO SCOPO
CERTIFICATORIO DELL'ESEGUITA VERIFICA RELATIVA AL RISPETTO DELLE
NORME IMPERATIVE E DEI PRINCIPI DI ORDINE PUBBLICO (CIRCOSTANZA
OLTRETUTTO NON PRECLUSIVA DI POSSIBILI IMPUGNATIVE SUCCESSIVE, AD
OPERA DELLE PARTI, AVVERSO L'ACCORDO STRAGIUDIZIALE);
RITENUTO CHE LA SOLUZIONE DEBBA VALERE ANCHE PRESCINDENDOSI
DALL'ADOZIONE DI UNA FORMALE ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ,
ANALOGAMENTE ALLA FUNZIONE DI AUTENTICAZIONE ESERCITATA DAL
DIFENSORE CON RIGUARDO ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PARTE APPOSTA A
MARGINE O IN CALCE AL MANDATO RILASCIATO NEL CORPO INTRODUTTIVO
DEL PRIMO ATTO DEL GIUDIZIO;
RITENUTO, PERTANTO, CHE IL DIFETTO DELL'ATTESTAZIONE E DELLE
CERTIFICAZIONE DI "CONFORMITÀ DELL'ACCORDO ALLE NORME IMPERATIVE E
ALL'ORDINE PUBBLICO" COSTITUISCA UN REQUISITO DI MERA IRREGOLARITÀ
FORMALE INIDONEO AD IMPATTARE SULL'INTRINSECA EFFICACIA ESECUTIVA
DEL TITOLO;

RITENUTO CHE TALE INTERPRETAZIONE TROVI CONFORTO ANCHE NELLA
STRUTTURA SISTEMATICA DELLA DISPOSIZIONE, IN QUANTO "IN TUTTI GLI ALTRI
(<https://www.laleggepertutti.it/>)
CASI" (DA INTENDERSI QUALORA NON VI SIA LA PARTECIPAZIONE DIRETTA DEI
DIFENSORI O NON SI TRATTI DI ORGANISMO CONCILIATIVO TRA QUELLI
ACCREDITATI) ALL'OMOLOGAZIONE DELL'ACCORDO SI PROVEDE, SU ISTANZA
DI PARTE, CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE "PREVIO
ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ FORMALE E DEL RISPETTO DELLE NORME
IMPERATIVE E DELL'ORDINE PUBBLICO", NON RICHIEDENDOSI NEPPURE IN
TALE SITUAZIONE L'IMPIEGO DI PRECISE FORMULE SACRAMENTALI;
RITENUTO CHE, ALLA LUCE DELLA SOSTANZIALE VALENZA PUBBLICISTICA
DELL'ATTIVITÀ DI ATTESTAZIONE E CERTIFICAZIONE CONFERITA AGLI
AVVOCATI, NELL'OTTICA INCENTIVANTE LA DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE,
NON POSSA CHE ACCREDITARSI - SIA PURE CON I LIMITI DELLA SOMMARIA
DELIBAZIONE CAUTELARE - UN'OPZIONE ERMENEUTICA COMUNE ALLE DUE
FATTISPECIE CONTEMPLATE DALLA NORMA SPECIALE;
RITENUTO CHE GLI ULTERIORI PROFILI DI DOGLIANZA INERISCANO LA
REGOLARITÀ FORMALE DELL'ATTO DI PRECETTO E CHE SUSSISTONO DUBBI IN
MERITO ALLA TEMPESTIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE EX ART. 617 C.P.C.
DEPOSITATA IN DATA 4/4/2016 A FRONTE DELLA NOTIFICA DEL PRECETTO DI
RILASCIO PERFEZIONATASI L'11/3/2016; CIÒ ALLA STREGUA DEL PREVALENTE
INDIRIZZO DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ SECONDO CUI "LA
MANCATA TRASCRIZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO NEL PRECETTO INTIMATO IN
BASE A CAMBIALE O AD ASSEGNO, CHE È PRESCRITTA PER LA SUA
INDIVIDUAZIONE, NE DETERMINA LA NULLITÀ, CHE È DEDUCIBILE CON
L'OPPOSIZIONE EX ART. 617 COD. PROC. CIV. (...)" (SI VEDA, AL RIGUARDO,
CASS. N. 5168 DEL 09/03/2005);
RITENUTO, IN OGNI CASO, CHE IL PRECETTO OPPOSTO CONTENGA PUNTUALI
ELEMENTI TESI ALL'INDIVIDUAZIONE DEL
TITOLO ESECUTIVO POSTO A FONDAMENTO DELLA CONTESTATA PROCEDURA;
RITENUTO, PERTANTO, CHE NON SUSSISTANO GRAVI MOTIVI DI SOSPENSIONE
AI SENSI DELL'ART. 624 C.P.C.; RITENUTO, IN CONFORMITÀ ALLA PRONUNCIA
DELLA SUPREMA CORTE (CFR. N. 22033 DEL 24/10/2011) CHE "NELLA
STRUTTURA DELLE OPPOSIZIONI, AI SENSI DEGLI ARTT. 615, COMMA

SECONDO, 617 E 619 COD. PROC. CIV., EMERGENTE DALLA RIFORMA DI CUI
LA LEGGE 24 FEBBRAIO 2006, N. 52, IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE, CON IL
(<https://www.laleggepertutti.it/>)
PROVVEDIMENTO CHE CHIUDE LA FASE SOMMARIA DAVANTI A SÉ - SIA CHE
RIGETTI, SIA CHE ACCOLGA L'ISTANZA DI SOSPENSIONE O LA RICHIESTA DI
ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI INDILAZIONABILI, FISSANDO IL TERMINE PER
L'INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO DI MERITO, O, QUANDO PREVISTO, QUELLO
PER LA RIASSUNZIONE DAVANTI AL GIUDICE COMPETENTE -, DEVE
PROVVEDERE SULLE SPESE DELLA FASE SOMMARIA, POTENDOSI, PERALTRO,
RIDISCUETERE TALE STATUZIONE NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO DI MERITO";
RITENUTO IN APPLICAZIONE DEI PARAMETRI PROFESSIONALI MEDI DI CUI AL
DM 55/2014 (TABELLA 10), IN RELAZIONE AL VALORE INDETERMINABILE DELLA
CONTROVERSIA E, DUNQUE, ALLO SCAGLIONE COMPRESO TRA €5.200,01 ED
€26.000,00 (SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 5, CO. VI, D.M. 55/2014),
DELLA MODESTA ENTITÀ DELLE QUESTIONI CONTROVERSE, DELLA NATURA
DELLA CAUSA E DELLA QUALITÀ DELLE PARTI, CON RIDUZIONE DELLA VOCE
RELATIVA ALLA FASE ISTRUTTORIA IN MISURA DEL 70% (ATTESA L'ESCLUSIVA
VALENZA DOCUMENTALE) E DEL 50% DI QUELLA DECISORIA (ESSENDOSI LE
PARTI LIMITATE A SINTETIZZARE LE RISPETTIVE CONCLUSIONI CAUTELARI A
VERBALE D'UDIENZA), DI LIQUIDARE A TITOLO DI COMPENSI PER I GIUDIZI
SOMMARI DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE RIUNITI L'IMPORTO
COMPLESSIVO DI €2.230,00;

P.Q.M.

RIGETTA L'ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE;

CONDANNA GILIBERTI SAVERIO, OPPONENTE, ALLA RIFUSIONE IN FAVORE
DELL'OPPOSTO, PALMITESSA LEONARDO, DELLE SPESE PROCESSUALI DELLA
PRESENTE FASE SOMMARIA CHE LIQUIDA IN COMPLESSIVI €2.230,00, OLTRE A
RIMBORSO SPESE FORF., CAP ED IVA COME PER LEGGE.

ASSEGNA IL TERMINE DI GIORNI NOVANTA PER L'INTRODUZIONE DEL
GIUDIZIO DI MERITO, PREVIA ISCRIZIONE A RUOLO A CURA DELLA PARTE
INTERESSATA, OSSERVATI I TERMINI A COMPARIRE DI CUI ALL'ART. 163 BIS, O
ALTRI SE PREVISTI, RIDOTTI DELLA METÀ.

SI COMUNICHI.

BARI, 7 SETTEMBRE 2016

**LEGGI D'ITALIA**

All - 1

Trib. Bari Sez. II Ordinanza, 07-09-2016**G.S.****ESECUZIONE FORZATA**Titolo esecutivo
in genere

L' art. 12, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dal D.L. n. 69/2013 , ha innovato la categoria dei titoli esecutivi ex lege attraverso il riconoscimento di detta qualità all'accordo di conciliazione sottoscritto dalle parti e dagli avvocati innanzi ad organismi di conciliazione accreditati, senza la necessità della previa omologazione giudiziale; il dato letterale della citata disposizione normativa conferisce prima facie valenza di titolo esecutivo al mero accordo munito delle suindicate sottoscrizioni e che l'intervento degli avvocati assolve di per sé ad uno scopo certificatorio dell'eseguita verifica relativa al rispetto delle norme imperative e dei principi di ordine pubblico.

FONTI

Quotidiano Giuridico, 2016

Copyright 2018 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
CAGLIARI

Segreteria Affari Generali e Personale
Tel. 070/6022223/24 – PEC: prot.pg.cagliari@giustiziacert.it

Prot. n. 1629-U
Circolare n. 7/2018

Cagliari, 01 marzo 2018

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di

CAGLIARI
ORISTANO
LANUSEI

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale per i Minorenni di

CAGLIARI

E p.c.

ALLA PROCURA GENERALE
presso la Sezione Distaccata Corte Appello di

SASSARI

OGGETTO: Quesito relativo al regime fiscale da applicare al decreto di omologazione del verbale di mediazione civile.

Trasmetto, per opportuna conoscenza, la nota ministeriale prot. n. 40734 del 28.02.2018, relativa all'argomento indicato in oggetto.

IL PROCURATORE GENERALE
Sergio De Nicola Sost.

